Risposte ai quesiti

Legenda:

Q: Quesito

R: Risposta

Q_1: per "fatturato globale medio annuo relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili" si intende la somma dei fatturati dei migliori tre degli ultimi cinque esercizi o la media degli stessi?

R_1: il fatturato globale medio annuo richiesto è inteso come la media del fatturato dei migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili.

Q_2: per la procedura in questione è prevista una prima fase in cui si dovranno produrre le sole domande di partecipazione ed una seconda fase in cui si dovrà produrre l'offerta nella sua interezza (busta amministrativa, busta tecnica e busta economica), ovvero, è prevista un'unica fase in cui produrre l'offerta nella sua interezza?

Si chiede, inoltre, di pubblicare sul portale il disciplinare di gara e la documentazione (modelli di dichiarazioni, DGUE,etc) necessari alla corretta predisposizione della domanda di partecipazione.

R_2: in questa fase dovrà essere prodotta la busta "A" – Documentazione amministrativa, così come meglio disciplinato all'interno del bando di gara, firmato digitalmente, al paragrafo 19.

Il Documento di gara unico europeo (DGUE) deve essere redatto secondo lo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 reperibile, in formato elettronico, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

Per predisporre correttamente la domanda di partecipazione si rimanda alla documentazione del link https://autostrade.bravosolution.com/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=10209

Q_3: Per la procedura in oggetto si chiede un chiarimento in merito a quanto riportato nell'allegato 4.

Nel documento, nel paragrafo titolato OT - A.1 Rispondenza dei tre servizi in termini di importi, nel secondo capoverso si legge che "Con il termine importo si intende la somma degli importi delle medesime Categorie e ID Opere ex allegato DM 17 giugno 2016, identificate nel Bando di gara, per ciascun lotto". I dati a cui il virgolettato fa riferimento sono presumibilmente quelli di cui all'allegato 2 a cui il bando di gara rimanda.

Ora nell'allegato 2, per ciascun lotto, si presentano due articolazioni per ID opere, quella descrittiva del lotto e quella ridotta contenuta nella tabella dei requisiti dei servizi di punta.

Si chiede quindi se il virgolettato debba essere inteso nel senso che all'importo possono contribuire i valori di una o più delle categorie elencate nella descrizione ovvero se l'importo debba essere ottenuto come mera somma dei valori delle categorie di cui alla tabella dei servizi di punta.

Per esemplificare: nel 1° lotto si chiede che i tre servizi riguardino lavori di almeno 8.000.000€. Si chiede se questo importo, relativamente al primo lotto debba essere ottenuto come somma dei valori di una o più delle ID opere elencate in descrizione nell'all. 2 (S.03, I.04, V.03, P.01, S.04, V.02) ovvero come somma dei valori della V.03 e S.04 (ID opere dei servizi di punta).?

- R_3: Per l'ottenimento del punteggio di cui al suddetto paragrafo "OT A.1 Rispondenza dei tre servizi in termini di importi", l'importo indicato può essere ottenuto come somma dei valori di una o più ID opere come meglio elencate in descrizione nell'allegato 2 (esempio lotto 1: S.03, I.04, V.03, P.01, S.04, V.02)
- Q_4: A pag. 2 del bando di gara al punto II.1.6) viene specificato che il numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente è pari a 1, mentre nel Capitolato speciale d'appalto a pag. 9, punto 3.2.1 si ipotizza che un concorrente possa risultare aggiudicatario di più lotti.

Si richiede cortesemente di chiarire l'apparente contraddizione

R_4: Come indicato nel paragrafo 3 del documento denominato "1. Bando di gara.pdf.p7m":

"Nel caso in cui un concorrente risulti primo in graduatoria per più lotti, al medesimo potrà essere aggiudicato solamente n. 1 lotto, che sarà individuato sulla base del criterio dell'ordine di rilevanza economica dei lotti.

Nel caso in cui, tuttavia, all'esito dell'applicazione del suddetto meccanismo, risultassero uno o più lotti deserti, ad un concorrente potranno essere aggiudicati fino a un massimo di due lotti seguendo il criterio dell'ordine di rilevanza economica dei lotti".

Pertanto, quanto indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto "Laddove un Concorrente dovesse risultare aggiudicatario di più lotti, la Committente richiede che le suddette figure professionali siano necessariamente ricoperte da soggetti differenti e quindi lo stesso deve garantire l'esecuzione in parallelo dell'attività di verifica di ciascun lotto" disciplina il caso in cui un Concorrente dovesse aggiudicarsi il secondo lotto a seguito di lotto deserto.

- Q_5: Nell'allegato 4 "Criteri di valutazione" nel secondo capoverso del capitolo "OT A Professionalità e adeguatezza dell'offerta", si legge "Con il termine "affini" si intende servizi di verifica della progettazione che sono stati prestati per lavori che rientrano nelle medesime Categorie e ID Opere ex allegato DM 17 giugno 2016, identificate nel bando di gara".
 - Si chiede se questo significhi che ogni servizio deve presentare tutte le ID opere previste dal relativo lotto ovvero se si intenda che l'affinità è relativa alla ID prevalente ovvero alle due ID segnalate come identificative dei servizi di punta nell'allegato 2
- R_5: Si rimanda alla risposta al quesito n. 3.

- Q_6: Nell'allegato 4 "Criteri di valutazione" nel terzo capoverso del capitolo "OT A Professionalità e adeguatezza dell'offerta", si legge: "Il Concorrente dovrà fornire apposita dichiarazione, sottoscritta dal Legale Rappresentante nelle forme e nei modi previsti nella Lettera di invito, in cui indicherà i progetti esecutivi e/o definitivi di lavori per cui lo stesso ha prestato il medesimo servizio".
 - Si chiede di chiarire cosa significhi il termine "medesimo" in questo contesto
- R_6: Per medesimo servizio si intende il servizio di verifica della progettazione ai sensi dell'art. 26 del Codice.
- Q_7: Nell'allegato 4 "Criteri di valutazione", nel sesto capoverso del capitolo "OT A Professionalità e adeguatezza dell'offerta" si legge: "Nel caso in cui il concorrente indichi nella dichiarazione un numero di servizi superiore a quello richiesto, verranno considerati, ai fini dell'attribuzione del punteggio, solamente n. 3 servizi."
 - Si chiede se, quindi, i tre servizi che si sottopongono per essere giudicati rispetto al criterio A.1 debbano essere gli stessi che si sottopongono per essere giudicati rispetto al criterio A.2 ovvero se per ciascuno dei due criteri possono essere sottoposti tre servizi eventualmente diversi da quelli sottoposti per l'altro criterio
- R_7: Si conferma che i tre servizi che si sottopongono per essere giudicati rispetto al criterio A.1 devono essere gli stessi che si sottopongono per essere giudicati rispetto al criterio A.2
- Q_8: Nell'allegato 4 "Criteri di valutazione", nel capitolo "OT A.2 Rispondenza dei tre servizi in termini di oggetto dell'intervento" si legge che, quando il punteggio attribuito sia diverso da zero, verrà attribuito: "...un punteggio pari a 2, o a 3, o a 5, in funzione del lotto e dell'oggetto dell'intervento, qualora la tipologia sia ricompresa nell'appalto indicato".
 - Da questo sembra di capire che per ogni aspetto di giudizio e per ogni progetto, possa essere attributi uno dei due valori (0 oppure 2, 0 oppure 3). Si chiede quindi di confermare che l'attribuzione del punteggio non è variabile con continuità nel range indicato ma che può assumere solo i valori estremi
- R_8: Si conferma che l'attribuzione del punteggio può assumere solo i valori indicati nelle tabelle dell'allegato menzionato (0 oppure 2, 0 oppure 3, ...).
- Q_9: Premesso e apprezzato, la suddivisione in lotti della presente procedura, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, ai sensi dell'art.51 del D.Lgs 50/16, si evidenzia che:
 - visti i requisiti di capacità economica finanziaria e capacità tecnica professionale previsti nel bando di gara;

2. vista la limitazione che, nel caso di partecipazione di un concorrente a più lotti, le figure professionali richieste per ciascun lotto non potranno coincidere, in quanto le prestazioni ivi previste dovranno poter essere eseguite contemporaneamente (fattore premiato con massimo 10 punti nell'offerta tecnica per più di 5 servizi effettuati contemporaneamente);

considerato inoltre che il numero degli operatori economici, operanti nel settore dei servizi di verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 50/2016, potenzialmente in possesso di detti requisiti, risulta limitato; si può facilmente generare, sia l'impossibilità per un singolo operatore economico a partecipare a più lotti, sia una possibile concentrazione di offerte su determinati lotti a discapito della diffusa partecipazione che potrebbe non garantire la totale partecipazione e quindi assegnazione di tutti i lotti.

Pertanto, considerato che i requisiti di cui ai punti 1 e 2 possono ragionevolmente favorire anche la partecipazione in RTI, e che detta configurazione offre migliori garanzie sia in termini di partecipazione a più lotti, sia nella capacità di soddisfare anche le esigenze della stazione appaltante (necessità di svolgere più contratti attuativi del singolo accordo quadro contemporaneamente), si chiede che qualora un concorrente risulti primo in graduatoria per più lotti, venga elevato il numero di aggiudicazioni possibili (attualmente limitato a un solo lotto, con opzione di arrivare a due lotti solo nel caso risultassero uno o più lotti deserti), in linea anche con quanto determinato da codesta Stazione Appaltante nella procedura negoziata, per i medesimi servizi di verifica della progettazione, di recente pubblicazione (nella fattispecie l'aggiudicazione è indicata possibile per la totalità dei lotti, in quel caso pari a quattro).

- R 9: Si ribadisce quanto già indicato nel bando di gara in merito alle modalità di aggiudicazione dei lotti.
- Q_10: Si chiede conferma che, in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, il medesimo raggruppamento può partecipare a più lotti anche in diverse configurazioni, ovvero cambiando i ruoli (mandataria/mandante) e le quote di partecipazione al costituendo RTI tra i medesimi operatori economici.
- R_10: Si conferma quanto prospettato, fermo restando che in tal caso, laddove il RTI dovesse risultare primo in graduatoria per più lotti, al medesimo potrà essere aggiudicato solamente n. 1 lotto, come previsto al paragrafo 3 del Bando di gara.
- Q_11: Con riferimento all'offerta tecnica sub criterio "A.1 Rispondenza dei tre servizi in termini di importi" e in particolare in relazione al termine "importo" inteso come somma degli importi delle medesime Categorie e ID Opere ex allegato DM 17 giugno 2016, identificate nel Bando di gara, per ciascun lotto, si chiede di specificare se le classi e categorie sono da considerarsi quelle di cui all'allegato 2 "Riepilogo requisiti di gara e nella fattispecie:

- requisiti di partecipazione (ad esempio per il Lotto 1 le categorie indicate sono S.04 e V.03) ovvero
- le categorie opere (ad esempio per il Lotto 1 S.03, I.04, V.03, P.01, S.04, V.02) Più in generale si chiede se:
- a) qualora si intendano le categorie opere (ad esempio per il Lotto 1 S.03, I.04, V.03, P.01, S.04, V.02) la somma da effettuarsi debba contenere almeno le due categorie del requisito di partecipazione (ad esempio per il Lotto 1 le categorie indicate sono S.04 e V.03), considerato anche che, essendo ammessi servizi di verifica svolti negli ultimi 20 anni, la P.01 non trova corrispondenza nell'ex legge 143/1949.
- b) all'interno della medesima categoria strutture, destinazioni funzionali di maggiore complessità, "comprovano" destinazioni funzionali di minor complessità (ad esempio per il lotto 1, S.05 nei confronti della S.04, ecc).
- R_11: Per il quesito di cui al punto a) si rimanda alla risposta al quesito n. 3.
 Per il quesito di cui al punto b) si conferma che, all'interno della medesima categoria, destinazioni funzionali di maggiore complessità, "comprovano" destinazioni funzionali di minor complessità.
- Q_12: Considerati i chiarimenti forniti da codesta Stazione Appaltante, in procedura analoga a quella di cui trattasi, si chiede quale siano le disposizioni, in riferimento alle determinazioni dell'art. 48 comma 11 del D.Lgs 50/16, ovvero se consentito o vietato, a seguito della ricezione della lettera di invito, per un concorrente (singolo o raggruppato), partecipare alla procedura in forma diversa da quella con cui si è prequalificato.
- R_12: Nel confermare l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 48, comma 11 del d.lgs. n. 50/2016, si precisa che, in conformità ai più recenti orientamenti giurisprudenziali in tema di identità giuridica ed economica tra operatori prequalificati e quelli che presentino offerta, la partecipazione in forma diversa da quella di prequalifica è ammessa, purché l'eventuale costituzione di raggruppamenti temporanei avvenga unicamente tra soggetti già sottoposti alla fase di prequalifica.
- Q_13: Considerato che ciascun concorrente può presentare domanda ed essere ammesso a presentare offerta nella successiva fase ad invito per uno o per più lotti o per la totalità degli stessi, qualora in possesso dei requisiti richiesti. Nel caso in cui un concorrente risulti primo in graduatoria per più lotti, al medesimo potrà tuttavia essere aggiudicato solamente n. 1 lotto, che sarà individuato sulla base del criterio dell'ordine di rilevanza economica dei lotti.

Si chiede:

a) conferma che è consentita la partecipazione a più lotti o alla totalità degli stessi, nella medesima configurazione, singola o associata e quindi, ad esempio, risulta vietato partecipare in forma

singola al lotto x e in forma raggruppata al lotto y.

b) se per rilevanza economica si intenda il valore a base gara di ciascun lotto o il valore dell'offerta

economica presentata.

R_13: Per il quesito di cui al punto a), non si conferma: il Concorrente può partecipare a più lotti o alla

totalità degli stessi anche in diverse configurazioni, ma potrà aggiudicarsi al massimo n. 1 lotto.

Pertanto, nell'esempio prospettato, l'operatore economico potrà partecipare sia al lotto "x" in forma

singola sia al lotto "y" in forma raggruppata, ma potrà risultare aggiudicatario solamente di uno dei

due lotti secondo quanto disposto dal paragrafo 3 del Bando di gara, al quale si rinvia.

Per il quesito di cui al punto b) per rilevanza economica si intende il valore a base di gara di ciascun

lotto.

Ing. Alfredo Melazzo

Responsabile unico del procedimento